

Contratto di Assicurazione Multirischi

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- Nota Informativa, comprensiva di Glossario
- Condizioni di Assicurazione
- Condizioni Generali di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA NOTA INFORMATIVA**

AB 718

Gruppo Aviva



Aviva Abitazione

Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Qualora la dimora abituale o quella saltuaria vengano trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, purchè la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano. Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. 5 Aggravamento del rischio.

Art. 8 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro liquidabile a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Il recesso, salvo diversa indicazione, avrà effetto alla scadenza della rata di premio in corso, anche di frazionamento oppure alla scadenza successiva nel caso in cui la comunicazione sia stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Tuttavia se nella comunicazione viene indicata una data di recesso diversa dalle suddette scadenze, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile non consumato; inoltre resta inteso che per le partite assicurate nella forma a primo rischio, si farà luogo al rimborso del rateo di premio imponibile relativo alla parte di somma assicurata rimasta in essere dopo la liquidazione del danno.

Art. 9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, inviata mediante lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all'anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Qualora trattasi di contratto poliennale con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento, in caso di estinzione o surroga dello stesso, l'Assicurato può richiedere l'annullamento anticipato della polizza; in questo caso la Società provvederà alla restituzione del rateo di premio imponibile, pagato e non usufruito, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Società presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla naturale scadenza del contratto; dopo tale data, il rinnovo sarà annuale – salvo venga diversamente indicato - e la Società provvederà all'emissione della quietanza il cui premio verrà conteggiato rapportando il premio alla firma al periodo della copertura prestata.

Art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 ASSISTENZA

La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., tuttavia, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, la Società ha la facoltà di cambiare la struttura stessa, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

Art. 13 TUTELA LEGALE

Premesso che la Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a DAS, la Società medesima alla scadenza di ogni annualità assicurativa ha facoltà di cambiare partner, dandone tempestivo avviso al Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

Art. 14 ADEGUAMENTO AUTOMATICO (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)

Le somme assicurate, i massimali ed il premio, salvo sia diversamente convenuto in polizza, sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.

Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo il Contraente e la Società possono rinunciare all'adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata. Nel caso di rinuncia all'adeguamento automatico le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Non sono soggetti ad adeguamento:

- le franchigie, gli scoperti, i minimi ed i massimi risarcimenti;
- le polizze a premio unico anticipato;
- tutte le prestazioni della garanzia Assistenza.

Art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA)

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione della polizza, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, ecc.) in nome e per conto delle Coassicuratrici. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

1 - INCENDIO

Art. 1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che in caso di assicurazione a primo rischio la somma assicurata costituisce l'importo massimo indennizzabile per ogni anno assicurativo, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti di ciascuna partita assicurata in polizza, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da:

- 1) **incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e onda sonora;**
- 2) **caduta e/o urto accidentale di aeromobili,** veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 3) **fumo, gas, vapori** fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti termici, idraulici e/o di condizionamento; oppure sviluppatasi da incendio che abbia colpito i beni assicurati od altri enti posti nell'ambito di 25 metri da essi;
- 4) **guasti** cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 5) **azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici** da qualunque causa provocati - compresi i danni subiti da apparecchiature e/o componenti elettronici - **fino alla concorrenza di € 10.000,00 a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Franchigia per ogni sinistro € 200,00;**
- 6) **caduta di ascensori,** montacarichi e simili, antenne radio/televisive, compresi i danni subiti dai medesimi;
- 7) **urto di veicoli e natanti** non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- 8) **atti vandalici e dolosi** avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine. **Franchigia per ogni sinistro € 100,00;**
- 9) **eventi atmosferici** quali trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento, nonché i danni causati dalla caduta di alberi e dall'urto di cose trascinate o provocati dalla violenza dei predetti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento, verificatisi all'interno del fabbricato, purché direttamente causati dalla violenza dei predetti eventi, attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Sono compresi i danni:

- **da sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve;
- **da gelo** che provochi la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici e/o tubazioni in genere di pertinenza del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell'importo, a primo rischio assoluto, di **€ 3.000,00** per sinistro e anno assicurativo;
- **a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati,** sino ad un massimo indennizzo di **€ 15.000,00** causati dai predetti eventi atmosferici **con esclusione del sovraccarico di neve e dei danni al relativo contenuto; questa garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo con il minimo di € 250,00 per sinistro;**
- **a manufatti in materia plastica e/o lastre di fibro-cemento,** causati dalla grandine, fino alla concorrenza dell'1% del valore assicurato per il fabbricato;
- **a tende frangisole esterne,** installate su strutture fisse, **con esclusione del sovraccarico di neve,** fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di **€ 1.500,00.**

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa applicazione per singolo sinistro di una franchigia di € 100,00, salvo quanto precedentemente previsto per i danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati;

- 10) **infiltrazioni di acqua piovana** e acqua di disgelo (salvo quanto previsto dal precedente punto 9) eventi atmosferici) a seguito di:
 - breccie o lesioni verificatesi nel tetto e nelle coperture;
 - ingorgo o traboccamento dovuto a rottura delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico.
- La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, previa applicazione, per ogni sinistro, di una franchigia pari a € 150,00;**
- 11) **acqua condotta** fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento e/o guasto di impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati, oppure di apparecchiature e/o macchine collegate a condutture d'acqua trovantisì nell'abitazione stessa. **Franchigia per ogni sinistro € 100,00.**

Sono, inoltre, comprese:

- **le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni** ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell'Assicurato,

in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, purché accertata dall'Azienda erogatrice; rimangono comunque escluse le spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.

Resta convenuto che l'importo massimo indennizzabile è pari al 2% della somma assicurata alla partita fabbricato, con il massimo di € 2.500,00 per sinistro e per anno per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.

Qualora il sinistro interessi contemporaneamente le garanzie acqua condotta e spese per la ricerca e riparazione dei guasti verrà applicata un'unica franchigia di € 150,00 per sinistro;

- 12) **guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi**, sino ad un massimo indennizzo, per sinistro e anno assicurativo, pari a € 2.000,00. La presente estensione non è operante qualora, nel contratto, risulti operante il Settore Furto;
- 13) **deterioramento di generi alimentari** riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale se è assicurato il contenuto, a seguito di mancata od anormale produzione del freddo, **fino alla concorrenza di € 300,00**;
- 14) **perdita del combustibile**, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento, **fino alla concorrenza di € 2.000,00**;
- 15) **rottura delle lastre di cristallo**, mezzo cristallo e vetro costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune, **fino alla concorrenza di € 2.000,00**;
- 16) **incendio delle cose indicate** nel contenuto portate dall'Assicurato e dai suoi familiari in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. **Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto**;
- 17) **incendio delle cose indicate nel contenuto** quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. **Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto**;
- 18) **perdita o distruzione di gioielli**, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, in conseguenza di un rischio assicurato dal presente settore, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto della dimora abituale**.

Art. 1.2 AUMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo **sino alla concorrenza del 20% di quello liquidabile a termini di polizza** per il danno materiale e diretto per:

- a) spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro;
- b) mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
- c) spese di trasferimento e/o soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
- d) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
- e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- f) rimozione e ricollocamento del contenuto;
- g) rifacimento materiale dei documenti di famiglia.

Art. 1.3 LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata per il contenuto, la Società in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:

- a) di € 30.000,00 per singolo oggetto per: pellicce, oggetti d'arte (escluse raccolte e/o collezioni), oggetti e servizi di argenteria;
- b) del **50% con il massimo di € 30.000,00** per preziosi e valori, raccolte e/o collezioni, ovunque riposti. Qualora detti beni siano custoditi in **cassaforte e/o armadio corazzato**, tale limite di indennizzo s'intende abrogato. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
- c) del **10% con il massimo di € 2.000,00** per il denaro;
- d) del **10%** per: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze** anche se in corpi separati.

Art. 1.4 RISCHIO LOCATIVO

Se l'assicurazione riguarda il rischio locativo, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt.1588,1589 e 1611 del Codice Civile, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata e fermo quanto previsto dall'art. 6.6 Deroga alla proporzionale.

Art. 1.5 RICORSO TERZI - VICINI E/O LOCATARI

La Società risponde, per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in polizza, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni cagionati alle cose dei terzi, vicini e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di polizza.

L'assicurazione comprende i **danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività economiche** o dell'utilizzo dei beni, **entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 10% dello stesso**. La presente garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1.6 COLPA GRAVE - DOLO

A deroga dell'art.1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, nonché i danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere per Legge.

Art. 1.7 BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni, siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 1.8 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è operante a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate sia corrispondente alle dichiarazioni riportate nel frontespizio della polizza dal Contraente.

Art. 1.9 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) **determinati da dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;**
- b) **determinati da umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali;**
- c) **determinati da semplici bruciate non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine;**
- d) **indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 1.2 – Aumento dell'indennizzo;**
- e) **verificatisi in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- f) **causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- g) **limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, punto 8):**
 - **di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;**
 - **di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;**
 - **causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare o abusiva, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
 - **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento e/o contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo;**
 - **di qualsiasi natura direttamente od indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.**
- h) **limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, punto 9):**
 - **a baracche in legno o plastica, verande, coperture pressostatiche, serre e installazioni consimili e a quanto in essi riposto, pannelli solari e/o fotovoltaici, lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento;**

- a fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, nonché a quanto in essi contenuto;
 - ad enti mobili all'aperto e installazioni esterne quali recinzioni non in muratura, antenne che non siano stabilmente fissate al fabbricato;
 - ad alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - da sovraccarico neve all'impermeabilizzazione, a tettoie e a serramenti a meno che il loro danneggiamento non avvenga congiuntamente al crollo totale o parziale del fabbricato, a fabbricati aperti da uno o più lati, nonché a fabbricati che non risultino conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve;
 - da bagnamento all'interno del fabbricato, che non sia arrecato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle coperture, alle pareti ed ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
 - limitatamente al gelo – i danni causati a fabbricati che risultino sprovvisti di impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro nonché alle tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato;
- i) relativamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, punto 9) e punto 10) infiltrazioni di acqua piovana, i danni derivanti da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua;
- j) relativamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, punto 11):
- le spese per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate e/o interrate all'esterno del fabbricato;
- k) limitatamente alle garanzie previste dall'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, punto 15) i danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; nonché quelli derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione;
- l) limitatamente alla garanzia prevista dall'art. 1.5 – Ricorso Terzi - Vicini e/o Locatari:
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- Non sono considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le Società le quali, rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO (valide solo se espressamente richiamate in polizza)

A – Garanzia limitata per il fabbricato

A parziale deroga dell'art. 1.1 delle Condizioni Generali Incendio, l'assicurazione per il fabbricato indicato in polizza s'intende limitata alle garanzie: **incendio, fulmine, esplosione e/o scoppio**.

B – Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici

A deroga di quanto previsto all'art. 1.9 – **Esclusioni e delimitazioni, lettera h)** la Società indennizza, fino alla concorrenza di **€ 20.000,00, nella forma assicurativa a valore intero**, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976, e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215.

Il limite d'indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; tale franchigia s'intende unica e sostituisce quella operante all'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, al punto 9).

C – Garanzia eventi atmosferici per pannelli solari e/o fotovoltaici

A deroga di quanto previsto all'art. 1.9 – **Esclusioni e delimitazioni, lettera h)** la Società indennizza, fino alla concorrenza di **€ 20.000,00, nella forma assicurativa a primo rischio assoluto**, i danni subiti da pannelli solari, purché conformi ai requisiti previsti dalle norme UNI EN 12975 e 12976, e da pannelli fotovoltaici, purché conformi ai requisiti UNI EN 61215.

Il limite d'indennizzo su indicato si riferisce al limite per sinistro e anno assicurativo e verrà decurtato di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00; tale franchigia s'intende unica e sostituisce quella operante all'art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione, al punto 9).

CONDIZIONI SPECIALI INCENDIO (che integrano le Condizioni Generali del Settore Incendio)

1 – Vincolo

Se dal frontespizio di polizza risulta che il contratto è vincolato ed in mancanza di altro testo appositamente dattiloscritto vale quello sotto riportato.

La presente polizza è vincolata, limitatamente al fabbricato o porzione di fabbricato, sino alla scadenza del mutuo o estinzione dello stesso, a favore dell'Istituto richiamato nel frontespizio di polizza.

Pertanto, la Società si obbliga:

- a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- c) **a non liquidare nessun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell'Istituto;**
- d) **a pagare direttamente all'Istituto l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'Istituto stesso;**
- e) a notificare all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di assicurazione ed a considerare valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata su indicata è stata consegnata all'Ufficio postale; l'Istituto, ricevuta la comunicazione, potrà provvedere al relativo versamento del premio in sostituzione del Contraente;
- f) **a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto ed a notificare all'Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell'assicurazione.**

2 – Facoltà di recesso per atti di terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della normativa contrattuale relativa al Settore Incendio, limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio, le Parti Contraenti si riservano la facoltà di recedere da dette garanzie in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Contestualmente a detto recesso la Società rimborserà pro-rata il premio imponibile pagato e non goduto previsto per l'estensione della garanzia agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05%²(promille) già compreso in quelli indicati in polizza.

2 - FURTO

Art. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare, per ogni anno assicurativo e nel limite della partita assicurata in polizza per il contenuto, i danni materiali e diretti per la perdita del medesimo, posto nei locali dell'abitazione e relative dipendenze, in relazione a furto purché l'autore si sia introdotto nei locali assicurati:

- 1) **con rottura o scasso** delle difese poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, **purché tali difese e mezzi di chiusura abbiano almeno le caratteristiche previste dalla descrizione indicata dall'art. 2.4 – Operatività dell'assicurazione**, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- 2) **con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
- 3) **con uso di chiavi vere** smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro. **L'assicurazione vale sino alle ore 24:00 del terzo giorno** successivo alla denuncia. In presenza della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi la Società rimborserà le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti, delle chiavi del sistema di allarme e quelle, eventualmente necessarie, per la riprogrammazione dell'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto, **fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e anno assicurativo**;
- 4) **per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 5) **in modo clandestino**, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne;
- 6) **attraverso maglie di inferriate fisse** o mobili con rottura del vetro retrostante;
- 7) **durante la presenza nei locali** contenenti le cose assicurate di persone, quando l'autore del furto sia penetrato nei locali ed abbia commesso il reato ad insaputa degli occupanti stessi.

La Società indennizza i danni verificatisi in occasione di:

- 8) **furto commesso dai collaboratori familiari**, anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l'Assicurato ne denunci l'infedeltà all'autorità competente. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500,00**;
- 9) **rapina**, anche se commessa con uso di armi, avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- 10) **furto e rapina di capi di vestiario** ed oggetti personali, preziosi e valori, portati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni, hotels o comunque in locali, ubicati nel territorio Italiano, che non costituiscano loro dimora saltuaria, limitatamente alla loro permanenza in luogo. **Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la dimora abituale con il massimo di € 1.500,00**;
- 11) **furto delle cose indicate nel contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi** per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Questa estensione è valida a condizione che la perdita sia avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono. **Il danno è indennizzato fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 1.500,00**;
- 12) **furto di gioielli, preziosi, denaro**, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni in genere anche quando sono **custoditi in cassette di sicurezza** o caveau di istituti di credito o di pegno nel territorio Italiano **sino alla concorrenza della somma assicurata per la dimora abituale e nei limiti di indennizzo previsti dall'art. 2.2 – Limiti di indennizzo**;
- 13) **guasti cagionati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di prevenzione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, verificatisi in occasione di furto o della rapina/ estorsione tentati o consumati. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza di € 3.000,00**;
- 14) **scippo e rapina** di gioielli, preziosi, denaro, pellicce ed altri oggetti di uso personale (esclusi veicoli a motore) portati o indossati, all'esterno dell'abitazione dall'Assicurato e/o dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate

nell'esecuzione o nel tentativo dello scippo o rapina. **Il danno è indennizzato sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la dimora abituale, con il limite di € 800,00 per il denaro.** La garanzia è valida entro il territorio Italiano, ed inoltre nei restanti stati Europei, ma in tal caso verrà applicato **uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 100,00.**

Art. 2.2 LIMITI DI INDENNIZZO

Della somma assicurata la Società, in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più:

- a) di **€ 15.000,00** per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- b) del **40% con il massimo di € 15.000,00** per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti. **Tale limite di indennizzo s'intende abrogato qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato**, a condizione che tali difese vengano violate:
 - mediante rottura e/o scasso;
 - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
- c) del **10% con il massimo di € 2.000,00** per il denaro;
- d) del **10% con il massimo di € 1.500,00 per singolo oggetto**, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze** anche se in corpi separati.

Art. 2.3 AUMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato di un importo aggiuntivo, **sino alla concorrenza del 10% con il massimo di € 800,00 di quello liquidabile a termini di polizza**, per il rifacimento dei documenti di famiglia nonché per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.

Art. 2.4 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiusi con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro, avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano operanti durante la presenza in casa dell'Assicurato, dei familiari o di persone conviventi, oppure non siano conformi a quanto su indicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata;

la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Detto scoperto non verrà applicato qualora le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardino gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Art. 2.5 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) **a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;**
- b) **verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, insurrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**

- c) verificatisi in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, slavine, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- d) agevolati con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3) anche se non conviventi.
- e) avvenuti quando i locali contenenti gli enti assicurati - costituenti dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno; per i beni indicati ai punti b) e c) dell'art. 2.2 – Limiti di indennizzo, qualora non siano custoditi in cassaforte e/o armadio corazzato - la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 del sedicesimo giorno;
- f) ai beni indicati all'art. 2.2 – Limiti di indennizzo, punti b) e c), che si verificano nell'abitazione, costituente dimora saltuaria dell'Assicurato, nei periodi in cui detti locali non siano abitati da parte dell'Assicurato stesso e/o dei suoi familiari;
- g) limitatamente alla garanzia prevista all'art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione, punto 14), per le persone di età inferiore a 14 anni, i danni avvenuti quando dette persone non si trovino in compagnia di persona maggiorenne, sono, inoltre, escluse dall'assicurazione le cose non di proprietà delle persone assicurate e/o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 2.6 SCOPERTO PER LA DIMORA SALTUARIA

In caso di danno nella dimora saltuaria è applicato lo scoperto del 20% sull'importo liquidato a termini di polizza.

Il suddetto scoperto non si applica per la garanzia "Guasti cagionati dai ladri".

Art. 2.7 DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI

In caso di applicabilità di più scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%. In caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art 1910 del Codice Civile senza tener conto degli scoperti che verranno detratti successivamente dagli importi così calcolati.

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

D – Impianto d'allarme installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.

Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dal Settore Furto, che:

- i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

E – Riduzione dei limiti d'indennizzo

A parziale deroga dell'art. 2.2 – Limiti di indennizzo, gli stessi s'intendono ridotti come segue:

- a) **€ 8.000,00** per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;

- b) del **20% con il massimo di € 8.000,00** per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti. **Tale limite di indennizzo s'intende elevato ad € 12.000,00, qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, in cassaforte e/o armadio corazzato**, a condizione che tali difese vengano violate:
- mediante rottura e/o scasso;
 - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - in occasione di rapina e/o estorsione anche se iniziate all'esterno dei locali.
- Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese;
- c) **5% con il massimo di € 700,00** per il denaro;
- d) **5% con il massimo di € 700,00 per singolo oggetto**, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi, dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. **riposti nelle dipendenze** anche se in corpi separati.

F – Esclusione di gioielli, preziosi, denaro etc.

A parziale deroga dell'art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione, del presente Settore Furto, l'assicurazione non vale per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni in genere, denaro, carte valori, libretti e titoli di credito. Pertanto i limiti di indennizzo di cui all'art. 2.2 – Limiti di indennizzo, punti b) e c), nonché quelli relativi alla garanzia scippo e rapina riguardanti tali beni non devono intendersi operanti.

G – Mezzi di chiusura di tipo A

Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono conformi ai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) le pareti, i pavimenti ed i solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano operanti durante la presenza in casa dell'Assicurato, dei familiari o di persone conviventi, oppure non siano conformi a quanto suindicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata;

la Società corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

H – Impianto d'allarme generico

Il Contraente dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia delle garanzie previste dal Settore Furto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.

Il Contraente s'impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persona.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - la Società corrisponderà il 80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

3 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato inteso come:

- il Contraente, il coniuge convivente od il convivente more-uxorio;
- i componenti il suo nucleo familiare purché conviventi nella medesima ubicazione, i figli minorenni del Contraente/Assicurato, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio nonché i minori in affidamento familiare, ai sensi di legge, limitatamente al periodo di affidamento;
- persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile risulti assicurata con la presente polizza;

di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatti avvenuti nell'ambito della vita privata. L'assicurazione, nei limiti del massimale assicurato, è prestata in tutto il mondo e vale per i danni che si verifichino in relazione a:

- 1) **proprietà e/o conduzione di fabbricati** (per intero o per la quota spettante) siti nel territorio Italiano, costituenti dimora abituale, saltuaria o temporanea dell'Assicurato - anche se non indicati nella scheda di polizza - comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi, i giardini anche con alberi di alto fusto e gli orti;
- 2) **proprietà di massimo una unità immobiliare ad uso residenziale**, sita nel territorio Italiano, concessa in uso o locazione a terzi, purché specificata in polizza, la garanzia sarà operante nell'ambito della Condizione Speciale
 - 1) Abitazioni locate a terzi;
- 3) **conduzione delle abitazioni in locazione**, fuori sede (per intero o per la quota spettante) - site nel territorio Italiano o nei Paesi Europei, da parte dei figli studenti;
- 4) **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in economia, nonché la responsabilità civile imputabile all'Assicurato **quale committente di lavori di straordinaria manutenzione** affidati a terzi, rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, **purché vengano effettuati da ditte e/o persone in regola – conformemente agli obblighi previsti dalle Legge – per l'esecuzione degli stessi;**
- 5) **caduta di antenne** televisive, radio e ricetrasmittenti, parabole telericeventi, pannelli solari o fotovoltaici;
- 6) **danni da spargimento d'acqua** e da rigurgiti di fogna;
- 7) attività domestiche, intendendosi per tali tutti i rischi derivanti dalla conduzione della casa e della famiglia;
- 8) **scoppio, implosione ed esplosione** di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
- 9) **intossicazioni ed avvelenamenti** da cibi e bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- 10) **scoppio e/o esplosione di gas ad uso domestico;**
- 11) **proprietà ed uso di biciclette e velocipedi**, anche da parte degli addetti ai servizi domestici ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;
- 12) **responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici incluso giardinaggio:**
 - ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute fino alla data di stipula del presente contratto, per gli infortuni da loro sofferti;
 - ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento per danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche e/o integrazioni intervenute fino alla data di stipula del presente contratto, cagionati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 delle Legge 12 giugno 1984 n. 222;
- 13) **responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici**, colf, baby-sitters nonché persone alla pari, non legati all'Assicurato da rapporto di lavoro dipendente o subordinato o ad esso assimilabile, **per gli infortuni da loro sofferti**. La Società copre altresì la responsabilità civile delle medesime persone per danni da queste involontariamente cagionati a terzi nell'espletamento delle mansioni svolte per conto del Contraente e dei suoi familiari conviventi;
- 14) **responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato** quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;

- 15) **responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo** e di cui l'Assicurato debba rispondere per legge;
- 16) **proprietà, possesso e/o uso di animali domestici** e da cortile, nonché di cavalli e di altri animali da sella;
- 17) **responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti** per conto del Contraente, purché queste persone non svolgano per professione tale attività;
- 18) **attività sportive e del tempo libero** ovunque esercitate;
- 19) **partecipazione ad attività sociali** e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività medico-sanitarie;
- 20) proprietà ed uso di imbarcazioni a vela od a remi di lunghezza non superiore a metri 6,5 nonché di **wind-surf**;
- 21) **inquinamento** conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a **seguito di rottura accidentale** di impianti e condutture del fabbricato assicurato. La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento di **€ 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto del **10%** con il minimo di **€ 2.000,00**;
- 22) **proprietà e/o conduzione di piscine**, attrezzature sportive e per il gioco, purché pertinenti la dimora abituale o saltuaria del Contraente;
- 23) **proprietà, detenzione legittima ed uso di armi**, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
- 24) pratica di **hobby** quali **modellismo, bricolage, giardinaggio** compreso l'uso di motofalciatrici;
- 25) pratica del **campeggio** ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio e scoppio;
- 26) **partecipazione a gare e corse** che siano di **carattere dilettantistico** e che non prevedano l'impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 20);
- 27) attività diverse ovvero: partecipazione dell'Assicurato, quale genitore, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle Autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.) compresa altresì la responsabilità personale derivante da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
- 28) **danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi a seguito di incendio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute **con il limite di € 50.000,00 per ogni sinistro**. L'assicurazione comprende - **nel limite del 10%** del massimale suindicato - i **danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo di beni**;
- 29) **danni provocati a terzi**, trasportati e non, dai figli minorenni a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso;
- 30) danni provocati dall'Assicurato, nella sua qualità di trasportato su autoveicoli di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi, esclusi i danni ai veicoli stessi;
- 31) danni provocati a terzi durante l'esercizio dell'**attività venatoria** svolta in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 157 dell'11 Febbraio 1992;

Art. 3.2 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi ai fini delle garanzie di cui al presente Settore:

- a) **l'Assicurato, come descritto all'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione;**
- b) **i figli ed i genitori dell'Assicurato come descritto all'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, nonché i familiari con essi conviventi;**
- c) **le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione lavoro o di servizio, salvo quanto previsto ai punti 12) e 13) dell'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione;**
- d) **tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione.**

L'assicurazione non è operante per i danni:

- 1) **causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto 15) dell'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione;**
- 2) **provocati nell'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali;**
- 3) **alle cose e animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia, o detengano a qualsiasi titolo o destinazione;**
- 4) **da furto e quelli alle cose altrui da incendio di cose degli Assicurati, salvo quanto stabilito ai punti 25) e 28) dell'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione;**

- 5) derivanti dalla proprietà, uso e guida di aeromobili, nonché di veicoli a motore e di natanti, salvo quanto disposto ai punti 20) 26) 29), e 30) dell'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione;
- 6) derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 7) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi;
- 8) derivanti dall'attività venatoria qualora:
 - l'Assicurato non sia in possesso dei requisiti di età e di abilitazione nonché di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, ovvero l'attività venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni;
 - il massimale assicurato sia inferiore ai minimi previsti dalla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992;
- 9) di cui ai punti 29) e 30) dell'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione - in assenza di operante copertura assicurativa verso terzi ai sensi del Codice delle Assicurazioni;
- 10) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 21) dell'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione;
- 11) derivanti da malattie professionali da qualunque causa determinate;
- 12) derivanti da amianto o Crysothile;
- 13) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.

Art. 3.3 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato saranno a carico delle Società soltanto se da essa preventivamente autorizzate.

CONDIZIONI PARTICOLARI RESPONSABILITÀ CIVILE (valide solo se espressamente richiamate in polizza)

L – Garanzia limitata alla proprietà e/o conduzione di fabbricati

La garanzia è limitata alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati indicati nella presente polizza comprese: le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti.

Pertanto, deve intendersi operante quanto previsto dall'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, punti 1) - 4) - 5) - 6) - 7) (limitatamente alla conduzione della casa) - 8) - 10) - 22) e 28).

M – Esclusione della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati

A parziale deroga dell'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, punti 1) - 4) - 5) - 6) - 7) (limitatamente alla conduzione della casa) - 8) - 10) - 22) **non sono operanti**.

N – Bed & Breakfast

A parziale deroga dell'art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto 2), l'assicurazione è operante per i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell'attività di "BED & BREAKFAST" intendendosi per tale l'attività di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o ricorrente in periodi stagionali, svolta nella dimora abituale o nei locali direttamente comunicanti o nelle eventuali dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione familiare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del sinistro.

Sono compresi in garanzia:

- i rischi derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande di produzione dell'Assicurato, somministrati direttamente ai clienti nel solo ambito dei locali oggetto dell'assicurazione, nonché il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale;

Restano, in ogni caso, esclusi:

- i danni causati alle cose date in consegna e custodia all'Assicurato.

L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 100,00 per ogni sinistro.

O – Estensione alla responsabilità civile dell'insegnante

A parziale deroga dell'art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto 2), la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dell'Assicurato nello svolgimento dell'attività professionale di insegnante di scuola elementare, materna o nido d'infanzia.

La garanzia è operante per tutte le attività connesse quali esercitazioni pratiche, gite scolastiche o attività parascolastiche, comprese le eventuali lezioni di recupero effettuate presso il proprio domicilio.

P – Franchigia assoluta

Il pagamento di ogni sinistro, limitatamente ai danni a cose, verrà effettuato previa applicazione di una franchigia fissa e assoluta pari a € 150,00. Per le garanzie che già prevedono franchigie inferiori al suddetto importo, l'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di detta franchigia; tuttavia, la stessa, non sarà dedotta nel caso in cui le franchigie previste risultassero superiori a € 150,00.

Q – Responsabilità civile personale

A parziale deroga dell'art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto 2), la garanzia è operante per la responsabilità civile personale dell'Assicurato dipendente, non attinente lo svolgimento dell'attività professionale, per danni involontariamente cagionati a terzi. **La garanzia è prestata previa applicazione per ogni sinistro di una franchigia di € 150,00.**

R – Ricorso terzi da incendio

A parziale deroga dell'art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto 4) e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.1 – Oggetto dell'assicurazione, punto 28) la Società risarcisce un importo aggiuntivo nel limite, a primo rischio assoluto, di € 100.000,00, per sinistro e anno assicurativo, per i danni materiali e diretti causati a cose di terzi da incendio, fumo, esplosione, scoppio, di cose dell'Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia.

S – Malattie professionali

A parziale deroga dell'art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto 11), limitatamente agli addetti ai servizi domestici dipendenti, la garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali.

Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipula della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La presente garanzia è prestata nel limite del 25% (procento) del massimale di responsabilità civile indicato in polizza che rappresenta, in ogni caso, la massima esposizione della Società:

- per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia;
- per più danni verificatisi nel corso di uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non opera:

- 1) **per prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) **per le malattie professionali conseguenti alla:**
 - **mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;**
 - **intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato;**

Le esclusioni di cui al punto 2) non avranno effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione o manipolazione vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto;
- 4) per i casi di contagio da virus HIV, per silicosi e asbestosi, per i casi di encefalopatia spongiforme già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi;
- 5) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sui luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire la documentazione necessaria.

CONDIZIONI SPECIALI RESPONSABILITÀ CIVILE

(che integra le Condizioni Generali quando l'assicurazione è riferita ad abitazione locata a terzi)

1 – Abitazioni locate a terzi

A parziale deroga dell'art. 3.1 delle Condizioni Generali, limitatamente alle abitazioni locate a terzi - espressamente indicate in polizza - l'assicurazione vale esclusivamente per la Responsabilità Civile derivante ai sensi di legge:

- al Contraente nella sua qualità di proprietario del fabbricato comprese le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio di fabbricati, i parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e gli orti;
- al locatario, nella sua qualità di conduttore del fabbricato; comprese le suddette dipendenze.

Inoltre, a deroga di quanto previsto dall'art. 3.2 – Esclusioni e delimitazioni, punto a) - b) - c) - d), il Contraente - nella sua qualità di proprietario del fabbricato - ed il locatario - nella sua qualità di conduttore del medesimo - sono considerati terzi tra loro.

Inoltre, la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del predetto locatario sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei confronti del medesimo.

4 - ASSISTENZA

La Società presta il servizio di Assistenza tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con Sede in Via Santa Maria, 11.

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa contattabile tramite i seguenti recapiti telefonici attivi 24:00 ore su 24:00, tutti i giorni dell'anno:

- **Dall'Italia chiamando il numero Verde 800 19.69.14**
- **Dall'estero chiamando il numero +39 011.742.56.88**
- **Fax +39 011.742.55.88**

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono per essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

Sono previste tre forme di Assistenza: Live, Live Box e Live Box Plus.

ASSISTENZA LIVE

Art. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per l'abitazione costituente dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato indicata in polizza:

- a) **invio di un idraulico** per interventi di urgenza, al verificarsi di una rottura, una otturazione oppure un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'abitazione dell'Assicurato che provochino un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.
La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un idraulico per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**.
Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'idraulico, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, **entro il limite massimo per sinistro di € 175,00** con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
- b) **invio di un elettricista** per interventi di urgenza al verificarsi di un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione dell'Assicurato. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un elettricista per l'intervento necessario.
La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire l'elettricista, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, **entro il limite massimo per sinistro di € 175,00** con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
- c) **invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi di casa o mal funzionamento della serratura non sia possibile l'ingresso nella propria abitazione; oppure quando, a seguito di forzatura o tentata forzatura, non sia possibile chiudere la porta d'ingresso del proprio appartamento. La Centrale Operativa provvederà ad inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un fabbro per l'intervento necessario. La Società sosterrà le relative spese **entro il limite massimo di € 160,00 per sinistro e di € 350,00 per anno assicurativo**. Tuttavia se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risultasse impossibile reperire il fabbro, la Società rimborserà all'Assicurato le spese da esso sostenute, **entro il limite massimo per sinistro di € 175,00** con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento;
- d) **servizio di reperimento ed invio di artigiani in genere**, ovvero la Centrale Operativa ricercherà un artigiano che necessiti all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a) b) c) e quindi per situazioni di emergenza o di urgenza. Le relative spese saranno interamente a carico dell'Assicurato stesso;

- e) **servizio di segnalazione guasti**, ovvero qualora sia necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'abitazione dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato i numeri telefonici delle varie aziende interessate ed eventualmente a segnalare direttamente la presenza del guasto;
- f) **spese d'albergo**, nel caso in cui gli eventi di cui ai punti a), b), c) o altre cause di forza maggiore rendano obiettivamente inagibile l'abitazione assicurata, la Centrale Operativa provvederà a prenotare un hotel - per conto dell'Assicurato - sostenendo le spese di pernottamento e 1° colazione, **entro il limite massimo di € 275,00** per evento;
- g) **rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nella propria abitazione, ovvero qualora l'Assicurato si trovi in viaggio - anche all'estero - e sia costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio verificatisi nella sua abitazione, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo e la Società sosterrà le spese di viaggio **entro il limite massimo di € 225,00** per evento;
- h) **servizio di sorveglianza**, qualora a seguito di furto o tentato furto siano stati resi inefficaci i mezzi di chiusura atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati, la Centrale Operativa provvederà a reperire e a mettere a disposizione dell'Assicurato entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, appartenente ad organizzazione convenzionata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura. La Società sosterrà la relativa spesa sino ad un massimo di 10 ore di piantonamento dopodichè il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato;
- i) **spese di trasloco** presso un altro domicilio per effettuare lavori di ripristino dell'abitazione dell'Assicurato qualora fosse divenuta impraticabile a seguito di sinistro. In tal caso la Centrale Operativa provvederà a fornire all'Assicurato una ditta di traslochi convenzionata oppure autorizzerà l'Assicurato a reperirne una di propria fiducia. La Società sosterrà comunque le relative spese - con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data del trasloco - **con un limite massimo di € 1.050,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

Art. 4.2 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Le prestazioni assicurative da parte della Società non sono dovute nei seguenti casi:

- a) **disposizioni delle Autorità locali che vietino o rendano impossibile la prestazione assicurativa;**
- b) **guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;**
- c) **movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale od atmosferico avente caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- d) **sinistri cagionati con dolo dell'Assicurato;**
- e) **sinistri riguardanti abitazioni locate a terzi;**
- f) **per danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa dovuto a cause di forza maggiore;**

sono inoltre esclusi:

- g) **i costi dei materiali e/o pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione.**

ASSISTENZA LIVE BOX

In aggiunta alle garanzie prestate con l'Assistenza Live, viene fornita al Contraente "Aviva Box", nella configurazione "Live Box", con i servizi elencati nelle **Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia, contenute nel presente fascicolo.**

"Aviva Box" è di proprietà di Octo Telematics Italia che la concede al Contraente in comodato d'uso come meglio descritto nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia.

In nessun caso Aviva Italia S.p.A. e la Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A. risponderanno di qualsiasi danno diretto o indiretto causato dal mancato o errato funzionamento di Aviva Box.

ASSISTENZA LIVE BOX PLUS

In aggiunta alle garanzie prestate con l'Assistenza Live, viene fornita al Contraente "Aviva Box", nella configurazione "Live Box Plus", con i servizi elencati nelle **Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia, contenute nel presente fascicolo.**

"Aviva Box" è di proprietà di Octo Telematics Italia che la concede al Contraente in comodato d'uso come meglio descritto nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia. **In nessun caso Aviva Italia S.p.A. e la Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A. risponderanno di qualsiasi danno diretto o indiretto causato dal mancato o errato funzionamento di Aviva Box.**

5 - TUTELA LEGALE

In relazione alla normativa introdotta dal **D.Lgs n. 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164**, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:



D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. – di seguito denominata DAS con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel 045/8378901 – Fax 045/8351023

A quest'ultima, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Art. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, nei limiti del massimale indicato in polizza, il rischio delle seguenti spese che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia, in caso di condanna penale;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

AMBITO DELLA GARANZIA

(la garanzia è operante solamente per l'opzione scelta e per la quale risulti versato il relativo premio)

Art. 5.2 GARANZIA BASE – (relativa solo alla dimora abituale e saltuaria)

Con riferimento all'art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in stretta relazione alla dimora abituale e/o saltuaria indicate in polizza, qualora:

- a) l'immobile subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione da lui stesso commissionati, purché **il valore in lite sia superiore a € 200,00**;
- d) debba sostenere controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla sua proprietà esclusiva, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell'immobile e purché **il valore in lite sia superiore a € 200,00**.

Art. 5.3 GARANZIA COMPLETA – (vita privata)

Con riferimento all'art. 5.1 – Oggetto dell'assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della sua vita privata qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto di illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il **valore in lite sia superiore a € 200,00**.

Si comprendono:

- le controversie relative alla dimora abituale e/o saltuaria, purché direttamente utilizzate dall'Assicurato;
- le vertenze relative ad operazioni di ristrutturazione della dimora abituale e/o saltuaria, purché direttamente utilizzata/e dall'Assicurato;

- le controversie nascenti dal contratto di lavoro dipendente dell'Assicurato, anche con Ente Pubblico;
 - i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione, originati dai fatti connessi all'attività lavorativa subordinata;
 - le controversie e i procedimenti che coinvolgano l'Assicurato nella veste di utente di ciclomotore o bicicletta, di pedone o di trasportato;
 - le controversie con Istituti o Enti Pubblici di assicurazione Previdenziali e Sociali;
 - le spese degli arbitri e del legale intervenuti, **entro il limite di € 6.000,00 per ciascun arbitrato**, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità Civile, pur essendo regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.
L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento della denuncia di sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia;
- e) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
Si comprendono in garanzia, a parziale deroga di quanto stabilito all'Articolo 5.5 – Esclusioni e delimitazioni, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.
Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di Euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio;
- f) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il **valore in lite sia superiore a € 500,00**, che debbano essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi della Unione Europea, in estensione a quanto previsto all'art. 5.4 – Estensione Territoriale;
- g) debba avere assistenza nei seguenti Atti di Volontaria Giurisdizione:
- ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia viene prestata per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società. L'eventuale conseguente domanda di divorzio verrà garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato dalla Società, a condizione che la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente contratto e che essa abbia dato luogo ad un sinistro gestito dalla Società ed inoltre a condizione che vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo che intercorre tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio. Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti;
 - istanza di interdizione o inabilitazione, oppure di revoca di tali provvedimenti (Artt. 417 e 429 Codice Civile) di un parente o di un congiunto;
 - istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta (Artt. 49 e 58 Codice Civile) o di dichiarazione di esistenza (Art. 67 Codice Civile) di un parente o congiunto.

La garanzia relativa agli Atti di Volontaria Giurisdizione di cui al presente paragrafo g) inizia a decorrere trascorsi due anni dalla stipula del contratto.

Inoltre:

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalle suddette coperture:

- **ConsulDAS** telefonica con il **numero verde 800.34.11.43**. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:
 - consulenza legale anche al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
 - chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;

- **Consultazione preventiva ed assistenza:** nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il **numero verde 800.34.11.43**.

DISPOSIZIONI GENERALI TUTELA LEGALE

Art. 5.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Per tutti i rischi, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art. 5.5 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

La garanzia non comprende:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore;
- controversie che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi;
- materia fiscale e amministrativa;
- diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- controversie riferibili a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato;
- operazioni di acquisto e costruzione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- procedure arbitrali (tranne quanto previsto per la Garanzia Completa);
- vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi, quando l'Assicurato sia un operatore medico o sanitario dipendente ospedaliero.

Art. 5.6 INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorsi due anni dalla stipula del presente contratto se si tratta di Atti di Volontaria Giurisdizione;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui recessione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno dei contraenti.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Le vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti sinistro unico.

Persone assicurate sono:

oltre all'Assicurato/Contraente, i componenti il suo nucleo familiare come da stato di famiglia.

6 - NORME IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E FURTO

Art. 6.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate;
- b) darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile);

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia all'Agenzia o alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- f) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dell'art. 1914 del Codice Civile.

Art. 6.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.

Tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nei confronti degli assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d'indennizzo, per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota è ripartita fra tutti gli assicuratori.

Art. 6.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. 6.1 – Obblighi in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 6.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 6.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita o Settore di polizza secondo i seguenti criteri:

- a) per il Fabbricato: stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, e per riparare quelle soltanto danneggiate, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
- b) per il Contenuto: come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. **Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.**

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società. Finché ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e dei lampadari, l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.

Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 6.6 – Deroga alla proporzionale.

Art. 6.6 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE (non applicabile per la forma a "Primo Rischio")

Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il Contenuto inferiore al valore a nuovo, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro non superano di oltre il **15% le somme assicurate**, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 6.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.

Art. 6.8 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. La Società, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro

delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 6.9 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 6.10 RACCOLTE E COLLEZIONI

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 6.11 RECUPERO DELLE COSE RUBATE (valida solo per settore Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta alla Società.

Art. 6.12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura esclusivamente del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza deve essere pagato all'Assicurato oppure al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 6.13 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Sede, ovvero presso quella dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.9 – Esclusioni e delimitazioni - lettera a) e dell'art. 2.5 – Esclusioni e delimitazioni - lettera d). Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 6.14 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata maggiorata dell'indennizzo di cui agli artt. 1.2 e 2.3 – Aumento dell'indennizzo.

Art. 6.15 ANTICIPO INDENNIZZI

La Società anticipa un importo fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";

- il presumibile indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, la Società provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 6.16 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa, derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

NORME IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 6.17 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

NORME IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 6.18 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve denunciare il sinistro a DAS trasmettendo inoltre tutti gli atti e documenti di cui al successivo art. 6.19 – Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

I sinistri denunciati oltre due anni dalla loro insorgenza comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia.

L'Assicurato, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà far pervenire a DAS notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, immediatamente e comunque entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale - residente nella località ove ha sede l'Ufficiale Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 2.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS o con la Società.

Art. 6.19 FORNITURA DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato è tenuto a fornire a DAS tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico tutti gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 6.20 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 6.18 – Denuncia del sinistro e scelta del legale. Le garanzie sono operanti esclusivamente per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti siano stati preventivamente concordati con DAS per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

In caso di divergenze di opinioni fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio - in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale - la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi per iscritto, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 6.21 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

In caso di disaccordo, purchè prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 6.22 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

Aviva Abitazione

Condizioni Generali di abbonamento
ai servizi Octo Telematics Italia

DEFINIZIONI

Abitazione

Si intende il luogo i cui dati di riferimento sono riportati sul contratto di abbonamento e sulla polizza e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti.

Assistenza tecnica

Si intende la struttura della Società dedicata al Cliente quale supporto tecnico per l'installazione e manutenzione dell'AvivaBox.

AvivaBox

Dispositivo elettronico auto installante fornito e gestito dalla Società ed omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5 e costituito da un'unità centrale dotata di microfono, viva voce, Sim card e un pulsante; nella configurazione **Live Box** sono collegati al dispositivo tramite wireless un sensore fumo e due sensori allagamento; la configurazione **Live Box Plus** è dotata anche di due sensori antintrusione e due telecomandi.

Canone

Il canone rappresenta il corrispettivo per l'abbonamento ai servizi offerti da OCTO Telematics Italia S.r.l..

Centro Servizi Octo Telematics: (per brevità solo **Centro Servizi**)

L'insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati da AvivaBox.

Cliente

Chi si avvale dei servizi.

Comodato

Contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Contraente

Chi sottoscrive il contratto di abbonamento ai servizi.

Contratto di adesione ai Servizi Octo Telematics Italia (per brevità solo "Contratto")

È il documento sottoscritto dalle parti che prova l'adesione ai servizi prestati ed è regolato dalle presenti condizioni generali.

Contratto assicurativo o Polizza

È il contratto regolato dalle Condizioni di Assicurazione dell'Impresa.

Impresa

Aviva Italia S.p.A.

Led

Segnala lo stato del dispositivo, l'avvenuta corretta installazione, la presenza di allarmi attivi e l'apertura del contatto in voce.

Manuale di Installazione

Si intendono le istruzioni per l'installazione di AvivaBox contenute all'interno della confezione o disponibili nell'area web del Cliente, comprensivo delle specifiche tecniche dei sensori forniti in dotazione

Pulsante di emergenza

Pulsante di AvivaBox la cui pressione consente al Cliente di mettersi in contatto diretto con la Struttura Organizzativa.

Sbalzo di corrente

Alterazione di +/- 20% rispetto ad un valore di riferimento pari a 230V.

SIM Card GSM o GSM-GPRS

Scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno di AvivaBox, intestata alla Società ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi e il servizio viva voce.

Sinistro

Evento causa del danno.

Società

La OCTO Telematics Italia S.r.l. Società a Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A., con sede legale in Roma in Via V. Lamaro 51.

Struttura Organizzativa

La società incaricata dall'Impresa di gestire i servizi di assistenza previsti dalla Polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto, regolato dalle presenti condizioni generali, ha per oggetto la concessione in comodato gratuito di AvivaBox e l'erogazione dei servizi info-telematici dettagliatamente descritti negli articoli successivi in favore dei clienti dell'Impresa che intenderanno aderire al Contratto al momento della conclusione della Polizza.

Art. 2 NATURA DEL CONTRATTO, DURATA, RINNOVO E CANONE

Il presente contratto rientra nell'ambito della fornitura di servizi ed è concluso contemporaneamente alla Polizza emessa dall'Impresa e ne ha natura accessoria nonché medesima durata.

In nessun caso i servizi erogati dalla Società costituiscono condizione per l'operatività e per la copertura assicurativa del tipo responsabilità civile, incendio, scoppio, esplosione, allagamento ed altre garanzie accessorie, né tanto meno i servizi erogati dalla Società costituiscono un presupposto o condizione per l'operatività della garanzia stessa che mantiene sotto questo profilo la sua completa autonomia.

Il canone rappresenta il corrispettivo per i servizi pattuiti ed è corrisposto dall'Impresa alla Società.

Art. 3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Condizioni per l'erogazione dei servizi indicati nel presente contratto sono l'installazione e attivazione di AvivaBox all'interno dell'abitazione e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 7.

Entro due ore dall'attivazione dei servizi, il Cliente riceverà dalla Società apposito SMS di conferma; se ciò non si verificasse il Cliente può contattare il **Servizio Clienti della Società** al numero verde **800-199898**, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La Società inoltre si riserva di attivare ulteriori contatti (sms, e-mail, telefonate, corrispondenza) verso il Cliente per la gestione del Contratto come, a titolo esemplificativo, l'avviso di mancata installazione o attivazione di AvivaBox. La Società registra e processa gli eventi rilevati da AvivaBox (data, ora, tipo di evento, richiesta assistenza) ed inviati al Centro Servizi. Tali informazioni vengono comunicate all'Impresa e potranno essere consultate dal Cliente attraverso un'area web a lui dedicata.

Pertanto, a seguito dell'installazione ed attivazione di AvivaBox il Contraente riceverà, tramite sms, la *user name* e *password* che potrà personalizzare attraverso un applicativo messo a sua disposizione dalla Società sul sito www.octotelematics.it.

Il Contraente firmando il Contratto:

- autorizza la Società a procedere con l'invio di AvivaBox presso il recapito di spedizione indicato dal Cliente;
- rende possibile l'erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la Società ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, tutte le segnalazioni di allarme alla Struttura Organizzativa;
- autorizza la trasmissione dei dati di tutte le segnalazioni, eventi etc all'Impresa nei termini indicati dall'Informativa sul trattamento dei dati personali.

3.1 TIPOLOGIA DI SERVIZI (nella configurazione “Live Box” e “Live Box Plus”)

I servizi sono erogati contestualmente all'attivazione di AvivaBox.

In caso di rilevazione di assenza di alimentazione elettrica il Centro Servizi inoltra un sms sul telefono cellulare del Cliente.

In caso di rilevazione di soglie critiche di fumi e allagamenti all'interno dell'Abitazione, AvivaBox inoltra una segnalazione di allarme alla Struttura Organizzativa e, contestualmente, un sms sul telefono cellulare del Cliente.

Le modalità di erogazione del servizio fornito dalla Struttura Organizzativa sono dettagliate all'interno della Polizza, che il Contraente ha stipulato con l'Impresa e per la quale ha corrisposto il relativo premio.

3.2 PULSANTE EMERGENZA E SERVIZI VIVA VOCE (nella configurazione “Live Box” e “Live Box Plus”)

Il servizio permette, attraverso la pressione del pulsante emergenza, l'avvio di una chiamata direttamente alla Struttura Organizzativa. Il servizio di assistenza è operativo 24 ore su 24, per ogni giorno dell'anno.

L'utilizzo del pulsante di emergenza consente alla Struttura Organizzativa di ricontattare il cliente nel caso in cui dovesse interrompersi la linea telefonica.

Per quanto qui non previsto si rimanda alle modalità di erogazione del servizio fornito dalla Struttura Organizzativa e dettagliate all'interno della Polizza collegata al presente contratto, che il Contraente ha stipulato con l'Impresa e per la quale ha corrisposto il relativo premio.

3.3 SERVIZIO DI ALLARME ANTI INTRUSIONE (solo nella configurazione “Live Box Plus”)

Il servizio, attivato dal Cliente tramite uno dei telecomandi in dotazione, prevede l'invio di un sms sul numero di cellulare indicato dal Cliente, qualora venga rilevato un movimento tale da innescare i relativi sensori.

È onere esclusivo del Cliente verificare l'eventuale intrusione e allertare le Forze dell'Ordine.

Il Cliente potrà visualizzare all'interno della sua area web lo storico degli eventi rilevati.

Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE

I servizi oggetto del presente contratto sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Art. 5 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI AVIVABOX

La Società invierà AvivaBox presso il recapito di spedizione indicato dal Cliente.

Il corriere effettuerà due tentativi di consegna in giorni diversi. In caso di mancata consegna AvivaBox rimarrà in giacenza presso la sede del corriere stesso per un periodo di 15 giorni durante i quali il Cliente potrà ritirarla, o richiedere un'ulteriore spedizione attraverso il numero dedicato o sul portale web del corriere.

In caso di ulteriore mancata consegna o ritiro, AvivaBox verrà restituita alla Società.

Il Cliente potrà installare autonomamente AvivaBox attenendosi alle indicazioni riportate nel manuale di installazione e attivarla entro 15 giorni dalla consegna o ritiro.

In caso di ritardata o mancata attivazione, la Società invierà un sms di notifica per sollecitare l'installazione e attivazione di AvivaBox, nel precipuo interesse del Cliente.

In caso di guasto accertato dal Centro Servizi le spese per la sostituzione e/o la verifica di AvivaBox sono a carico della Società fatta salva la responsabilità per dolo, colpa grave del Contraente.

Qualora venga rilevata un'anomalia su uno dei sensori installati, il Centro Servizi invierà un sms di notifica sul numero di telefono cellulare indicato nel Contratto.

Ricevuta la notifica, il Cliente deve contattare il Servizio Clienti che, in caso di conferma dell'anomalia, provvederà ad inviare il nuovo sensore all'indirizzo concordato con il Cliente stesso.

5.1 TRASFERIMENTO DI AVIVABOX

Unicamente nel caso in cui la Polizza in corso, sia sostituita per cambio ubicazione del rischio, il Contraente potrà trasferire AvivaBox presso la nuova abitazione.

Il rapporto contrattuale proseguirà senza soluzione di continuità con il nuovo numero di polizza.

Art. 6 RESTITUZIONE DI AVIVABOX

In caso di disdetta, risoluzione anticipata oppure nel caso di mancata prosecuzione del Contratto o del rapporto assicurativo alle scadenze convenute per qualsiasi causa intervenuta, il Contraente entro 30 giorni dall'evento è tenuto a disinstallare AvivaBox e ad inviarla alla Società utilizzando il bollettino all'interno della confezione di AvivaBox.

In caso di smarrimento del bollettino è possibile, richiedere copia del bollettino stesso inviando una mail all'indirizzo logisticaitalia@octotelematics.com. Il nuovo bollettino sarà inviato tramite e-mail.

Ai fini del computo del termine farà fede la data di invio di AvivaBox come attestata dal corriere.

Qualora il Contraente non restituisca AvivaBox entro il termine di cui sopra, o la restituisca non funzionante per dolo o colpa grave a lui imputabili, dovrà corrispondere alla Società a titolo di risarcimento danni l'importo di

- € 100,00 in caso di mancata restituzione al termine del primo anno;
- € 65,00 in caso di mancata restituzione al termine del secondo anno e per tutti gli anni successivi.

Non è dovuta dal contraente alcuna somma nel caso di mancata restituzione a seguito di incendio rilevato da AvivaBox e contestuale sinistro denunciato all'Impresa.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra l'Impresa e la Società, resta salva la continuità della prestazione dei servizi alle stesse condizioni e sino alla scadenza dell'annualità in corso.

Art. 7 CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI AVIVABOX ED OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

7.1 CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI AVIVABOX

Le condizioni principali per il corretto funzionamento di AvivaBox sono:

- corretta installazione di AvivaBox secondo le indicazioni riportate nel manuale di installazione;
- presenza di segnale e corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS del gestore di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- adempimento, da parte del Cliente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

7.2 CONDIZIONI PER LA CORRETTA OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

L'operatività dei servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione di AvivaBox ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul Contratto siano esatti;
- il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa ed alla Società l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
- in caso di guasto o di mancato funzionamento di AvivaBox, il Servizio Clienti informerà in tempi brevi, mediante sms, il Contraente che dovrà contattare il Servizio Clienti al numero **800-199898** per la verifica dell'anomalia riscontrata e l'eventuale risoluzione.

Art. 8 RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI

Resta inteso che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause:

- disposizioni di legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;

- assenza di segnale GSM e GSM-GPRS;
- danni causati a AvivaBox dal Cliente o terzi non autorizzati;
- mancato rispetto di quanto riportato al precedente articolo 7.
- sinistro con contestuale distruzione o grave danneggiamento di AvivaBox;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
- terremoti e calamità naturali in genere;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.

La Società, inoltre, non risponderà dei danni diretti e/o indiretti causati dalla errata installazione di Aviva Box o da un'installazione difforme rispetto alle indicazioni riportate nel Manuale di Installazione.

Art. 9 FORO


Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello di Roma, salva l'applicazione della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente ove il medesimo rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 RECLAMI

Per eventuali Reclami il Contraente può scrivere a :

OCTO Telematics Italia S.r.l. - Via V. Lamaro 51 - 00173 Roma – Fax 199-119933 - e-mail: reclami@octotelematics.com
oppure telefonare al Servizio Clienti al numero verde **800-199898**.

Octo Telematics Italia S.r.l.
Il Legale Rappresentante
(Fabio Sbianchi)



OCTO Telematics Italia S.r.l.

Cap. Sociale €. 3.500.000,00 i.v. - N° Reg. Imp. Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02271550358 - N. R.E.A. RM - 1186572
Società a Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, RECANTI IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Contraente che si avvale dei Servizi previsti dal presente contratto di abbonamento stipulato con OCTO Telematics Italia prende atto che i suoi dati personali sono trattati, in via autonoma tra di loro, dai seguenti titolari:

- OCTO Telematics Italia S.r.l. con sede legale in via V. Lamaro 51 - 00173 Roma;
- Aviva Italia S.p.A. Via Scarsellini 14 – 20161 Milano

Nel seguito è riportata l'informativa predisposta da OCTO Telematics Italia S.r.l. in conformità all'art. 13 del D. lgs. 196/2003 resa, per ciò che le si riferisce, anche nell'interesse dell'Impresa

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento

OCTO Telematics Italia tratterà dati personali, non sensibili, forniti dal Contraente o dall'Impresa (es.: dati anagrafici propri e della persona da contattare, dati veicolo, dati di polizza).

Tali dati saranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali (erogazione servizi, assistenza tecnica e logistica), alla valutazione del rischio assicurativo e degli obblighi previsti dalla legge. Inoltre i dati potranno essere resi anonimi per ogni altro uso.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.

Obbligo o facoltà di conferire i dati

Tutti i dati su indicati sono necessari per il regolare adempimento del contratto e il relativo conferimento ha quindi natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che il mancato conferimento, l'impossibilità di acquisire o anche la successiva richiesta di cancellazione - ove legalmente ammessa - dei dati necessari all'esecuzione del contratto, comporteranno l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.

Comunicazione, diffusione e conoscenza dei dati

I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Il titolare nell'erogazione del servizio si potrà avvalere di aziende esterne alle quali demandare la gestione dei dati; tali soggetti operano in qualità di responsabili ai sensi dell'art. 29 del codice.

I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale in essere, e/o per la fornitura di servizi customizzati e a valore aggiunto o per fini statistici (si citano a titolo indicativo ma non esaustivo: banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, Struttura Organizzativa, Istituti di vigilanza).
- ad altre società di servizi alle quali demandare, in outsourcing, la gestione tecnologica dei dati oggetto del contratto, se del caso previa nomina dei medesimi a responsabili ai sensi dell'art. 29 del codice;
- a soggetti consulenti dei titolari o dei responsabili, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la propria organizzazione;
- con riferimento ai dati registrati dal dispositivo, all'Impresa, o società da essa incaricata alla quale è stata demandata in outsourcing la gestione dei dati, la quale opera come autonomo titolare per i trattamenti di propria pertinenza. I dati comunicati o ai quali essa ha accesso sono esclusivamente lo storico degli eventi (data, ora, tipo di evento, richiesta di assistenza) utili per rilevare il rischio assicurativo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il cui testo è riportato per esteso nel seguito, contattando il titolare o il responsabile del trattamento secondo le indicazioni e le modalità specificate negli artt. 8 e 9 del citato decreto:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, nonché dei responsabili e del rappresentante se designati ai sensi dell'art. 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato o di incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale*.*

Titolarietà

Per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, il Contraente può rivolgersi al **Titolare del trattamento** OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede legale in via V. Lamaro 51, 00173 Roma, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. I responsabili nominati sono conoscibili contattando la segreteria di Direzione all'indirizzo di Roma in precedenza indicato, Tel. 06/7265341 - Fax 06/72901453; o tramite la casella di posta elettronica privacy@octotelematics.com.

OCTO Telematics Italia S.r.l.

Cap. Sociale € 3.500.000,00 i.v. - N° Reg. Imp. Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02271550358 - N. R.E.A. RM - 1186572
Società a Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A.

AREA CLIENTI **MyAviva**



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su www.aviva.it
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative
in essere



Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza



...il monitoraggio
dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45,684,400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A., Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

